



IC O P I A
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

DIREZIONE PERSONALE
Area Personale Docente e Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale

Prot. n. 33753
Tit. vu/11
MR/sm

Verona, 22/03/2008

Ai Professori e Ricercatori

LORO SEDI

OGGETTO: Assenze per malattia dei professori e ricercatori universitari.

A seguito della conversione del Decreto Legge n. 112/2008, con modificazioni, con Legge n. 133/2008, che ha innovato alcuni istituti in materia di assenze per malattia nella pubblica amministrazione, alla luce delle successive circolari del Dipartimento per la Funzione Pubblica (n. 7/2008 e n. 8/2008) si ritiene opportuno richiamare le procedure da seguire in materia per i professori e ricercatori dell'Ateneo.

La normativa vigente (D.P.R. n. 3/1957) prevede per i professori e ricercatori due istituti relativi alle assenze per malattia: il **congedo straordinario** e l'**aspettativa per motivi di salute**.

CONGEDO STRAORDINARIO PER MOTIVI DI SALUTE (artt. 37 e 40 D.P.R. n. 3/1957 e)

Per ogni evento di malattia di durata inferiore a 7 giorni, il dipendente usufruisce del congedo straordinario, sino ad un massimo di 45 giorni nell'anno solare.

Il congedo straordinario è utilizzabile, oltre che per motivi di salute, per gravi motivi personali: le assenze a vario titolo si sommano ai fini del computo dei 45 giorni.

Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di malattia, **spettano al dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale** (art. 3, comma 39 e 40 bis, della Legge 537/1993).

Il periodo è computato per intero, agli effetti della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza, compresi gli effetti relativi alle ferie ed alla 13^a mensilità.

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI SALUTE (artt. 66 e 68 D.P.R. n. 3/1957)

Per le malattie di durata superiore a 7 giorni, il dipendente è collocato in aspettativa per motivi di salute.

Questa aspettativa non può superare i 18 mesi, dei quali i primi 12 pagati per intero ed i restanti 6 al 50%. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere autorizzati ulteriori 6 mesi di assenza, senza stipendio e con interruzione della progressione economica e di carriera.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, ai fini della durata massima di 18 mesi, quando tra gli stessi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore ai 3 mesi.

I periodi di aspettativa per motivi di salute e famiglia non possono comunque, fra loro, superare il totale di due anni e mezzo nel quinquennio (art. 70 D.P.R. n. 3/1957).



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

DIREZIONE PERSONALE

Area Personale Docente e Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale

Il periodo viene computato per intero, agli effetti della progressione economica e di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza.

RILEVANZA DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE AI FINI DELLA CONFERMA

Tutte le assenze per malattia rilevano ai fini della conferma:

- per i *professori*: la conferma slitta di un anno per ogni anno di assenza o frazione di anno superiore ai due mesi.
- per i *ricercatori*: la conferma slitta per un periodo pari a quello dell'assenza.

RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

L'art. 71 del D.L. n. 112/2008 ha introdotto una riduzione del trattamento economico in relazione alle assenze per malattia per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, comprese le Università. In particolare:

- **Nei primi 10 giorni di ciascun periodo di malattia** è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di qualsiasi indennità o emolumento accessorio anche di carattere fisso o continuativo (**ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno non viene corrisposto l'Assegno aggiuntivo**). Nel caso di un periodo continuato di malattia superiore a 10 giorni, dall'undicesimo giorno in poi viene corrisposta l'intera retribuzione comprensiva del trattamento economico accessorio avente carattere fisso e continuativo.
- Resta ferma per i professori e ricercatori universitari la disciplina vigente in materia di Congedo straordinario, che prevede la trattenuta di un terzo della retribuzione per il primo giorno di assenza.

Le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a *day hospital*, nonché le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, casistiche per le quali esiste una specifica disciplina di maggior favore, non subiscono alcuna decurtazione del trattamento economico anche durante i primi dieci giorni.

L'amministrazione dovrà procedere, pertanto, al recupero di eventuali somme che a decorrere dal 25 giugno 2008 non debbano essere più corrisposte al dipendente nei primi dieci giorni di ciascun episodio di malattia.

Si precisa che il trattamento di equiparazione spettante **ai professori e ricercatori universitari inseriti in assistenza** costituisce trattamento fondamentale della retribuzione, e pertanto viene regolarmente corrisposto.

COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE PER MALATTIA

Le assenze per malattia devono essere tempestivamente comunicate all'**U.O. Gestione Giuridica Personale Strutturato dell'area Personale Docente e Rapporti con il S.S.N.** ai seguenti numeri telefonici: **045/8028 556 – 498**.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

DIREZIONE PERSONALE

Area Personale Docente e Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale

E' necessario inviare al medesimo Ufficio, inoltre, il **certificato medico** attestante le date di inizio (o prosecuzione) e di termine della malattia.

Il **personale docente inserito in assistenza** è tenuto ad avvisare anche la struttura assistenziale di appartenenza secondo le modalità stabilite dall'Azienda Ospedaliera.

In caso di assenza superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare (ossia al terzo) l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante la presentazione di **certificazione medica** rilasciata da struttura sanitaria pubblica; a questo proposito il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione con la circolare n. 7/08 del 17 luglio 2008 ha precisato che la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente può essere rilasciata dai presidi ospedalieri, da quelli ambulatoriali del SSN e dai medici di medicina convenzionati con il SSN (medico di famiglia o medici specialisti). Le certificazioni devono essere rese su carta intestata pubblica o, nel caso dei medici di base, riportare il numero di codice regionale.

VISITA FISCALE

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, la verifica di controllo dello stato di malattia deve essere effettuata dalla Pubblica Amministrazione per tutte le assenze, anche di un solo giorno.

Le **fasce orarie di reperibilità** per le visite mediche di controllo presso il domicilio del dipendente comunicato all'amministrazione sono dalle **8:00 alle 13:00** e dalle **14:00 alle 20:00** di tutti i giorni compresi i non lavorativi ed i festivi.

L'assenza dal domicilio è giustificata solo per le visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici. In ogni caso, l'assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità deve essere previamente comunicata all'U.O. Gestione Giuridica Personale Strutturato dell'area Personale Docente e Rapporti con il S.S.N.

COSA FARE IN CASO DI MALATTIA

Occorre dare tempestiva comunicazione dell'evento all'U.O. Gestione Giuridica Personale Strutturato dell'area Personale Docente e Rapporti con il S.S.N. ai seguenti numeri telefonici: **045/8028 556 – 498**, al quale **va trasmesso il certificato medico**.

I docenti inseriti in assistenza sono tenuti ad avvisare anche la struttura assistenziale di appartenenza.

Per ulteriori chiarimenti in materia si invita il personale interessato a contattare l'U.O. Gestione Giuridica Personale Strutturato dell'area Personale Docente e Rapporti con il S.S.N. (045/8028 556 – 498)

Cordiali saluti.

IL RETTORE
Prof. Alessandro Mazzucco

VISTO: *[Handwritten signature]*

L:\Personale Docente\MALATTIE DAL 2006\circolare assenze malattia 2.doc